

**DELIBERAZIONE 16 MARZO 2017
169/2017/R/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI TRASFERIMENTO,
DA PARTE DEI GESTORI, DEGLI IMPORTI DOVUTI ALLA CONTABILITÀ SPECIALE DEL
COMMISSARIO UNICO, DI CUI ALL'ART. 2, DEL D.L. 243/2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 (di seguito: direttiva 91/271/CE), concernente “il trattamento delle acque reflue urbane”;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE), che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012) 673 del 14 novembre 2012 (di seguito: Comunicazione COM(2012) 673), recante “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”;
- la relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2016) 105 del 4 marzo 2016, concernente “Ottava relazione sullo stato di attuazione e i programmi per l'attuazione (a norma dell'articolo 17) della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane” (di seguito: Relazione COM(2016) 105);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95); il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, come convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 18 (di seguito: decreto legge 243/16) e, in particolare, l'articolo 2;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità" (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante "Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la deliberazione 23 febbraio 2017, 89/2017/R/IDR, recante "Chiusura dell'indagine conoscitiva, avviata con deliberazione dell'Autorità 595/2015/R/IDR, sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 89/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2017, 90/2017/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono".

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 91/271/CEE, concernente la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originarie da taluni settori industriali, contiene disposizioni in merito ai livelli di qualità dei sistemi di raccolta e di trattamento delle acque, nonché alla designazione di aree sensibili, a cui gli Stati membri erano tenuti ad adeguarsi (entro il 2005) ai fini della fornitura di sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane in determinate categorie di agglomerati;

- nella direttiva 2000/60/CE, il legislatore europeo fonda l’istituzione di “un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque” innanzitutto sulla considerazione che “L’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale” e prevede, all’articolo 9, che “gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»”;
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012) 673 recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, al fine di superare gli ostacoli all’azione di salvaguardia delle risorse idriche, annovera tra le misure prioritarie della strategia le seguenti:
 - “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell’acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque (...)”,
 - “fare dei prezzi dell’acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l’ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
 - “aumentare [entro il 2018] il grado di conformità al trattamento delle acque reflue tramite la pianificazione di investimenti a lungo termine (compresi i fondi dell’UE e i prestiti della BEI)”;
- nella ottava relazione sullo stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE (COM(2016) 105), la Commissione rileva che:
 - “dall’adozione nel 1991, l’attuazione della suddetta direttiva ha permesso in particolare di ridurre significativamente lo scarico delle maggiori sostanze inquinanti, quali il carico organico e i nutrienti, principali cause dell’eutrofizzazione delle acque. Tuttavia, l’attuazione è ancora lungi dall’essere completa”;
 - “l’attuazione della direttiva è complessa, a causa degli aspetti finanziari e di pianificazione connessi alla costruzione di infrastrutture per le acque reflue”;
 - “proseguire gli interventi tesi a migliorare e a mantenere la conformità alla direttiva sulle acque reflue urbane è essenziale, come riconosciuto anche dal 7° programma di azione in materia di ambiente [Decisione 1386/2013/UE], secondo cui, al fine di proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione entro il 2020, è necessario ridurre considerevolmente l’impatto delle pressioni sulle acque di transizione, costiere e dolci, in linea con i requisiti della direttiva quadro sulle acque”;
- con specifico riferimento allo Stato italiano, si riscontrano tre procedure di infrazione promosse dalla Commissione Europea per mancato adempimento agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE:
 - la procedura 2004/2034, in relazione alla quale vi è stato il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia europea nel dicembre 2010 e la successiva condanna con sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10;
 - la procedura 2009/2034 (causa C-85/13), con riferimento alla quale l’Italia è stata condannata con sentenza del 10 aprile 2014;

- la procedura 2014/2059, con riferimento alla quale il parere motivato 26 marzo 2015 ha confermato il contenzioso per 817 agglomerati.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che "L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - "definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)" (lettera c);
 - "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)" (lettera d);

- “verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore (...)” (lettera e);
- “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”(lettera f).

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l’Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, adottando una regolazione asimmetrica ed innovativa - impostazione poi confermata nel metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2) di cui alla deliberazione 664/2015/R/IDR - basata sull’esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi, prevedendo contestualmente la possibilità per gli Enti di governo dell’ambito di selezionare il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- in particolare, nei provvedimenti di cui al precedente alinea, l’Autorità ha enucleato il Programma degli Interventi (PdI) tra gli atti che costituiscono lo specifico *schema regolatorio*, disciplinandone il contenuto informativo minimo e prevedendo che il medesimo contenga almeno l’indicazione: a) dei livelli di servizio attuali, b) delle criticità rilevate sul territorio, c) degli obiettivi di servizio, d) delle linee di intervento pianificate per il raggiungimento dei citati obiettivi, e) della coerenza di tali linee di intervento con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, f) della quantificazione delle previsioni di spesa, g) del cronoprogramma degli interventi;
- nell'ambito delle predisposizioni tariffarie, elaborate ai sensi delle deliberazioni 643/2013/R/IDR e 664/2015/R/IDR, la ricognizione richiesta ai soggetti competenti in ordine alle criticità registrate nei relativi territori (come sintetizzata nella “Relazione conclusiva dell’indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato” di cui alla deliberazione 89/2017/R/IDR) ha evidenziato, tra le principali situazioni di criticità la permanenza di agglomerati segnalati dalla Commissione europea nell'ambito delle procedure d'infrazione dalla stessa avviate, in quanto non conformi agli standard di cui alla direttiva 91/271/CEE in materia di collettamento e trattamento delle acque reflue.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7 del decreto legge 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia) - nell'introdurre disposizioni volte al "superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565/10 del 19 luglio 2012 e C-85/13 del 10 aprile 2014" - ha disposto, al comma 7, che "al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo (...), anche con la nomina di appositi commissari straordinari (...)"
- il legislatore è tornato sulla materia con il decreto legge 243/16 che, nell'ambito degli "interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno", ha tra l'altro previsto, all'articolo 2:
 - la nomina di "un unico Commissario straordinario del Governo" (comma 1) al quale "sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (comma 2);
 - la contestuale cessazione dal proprio incarico dei "Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133" (comma 4);
- inoltre, al comma 7 del medesimo articolo 2 del decreto legge 243/16, dispone che "per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, con le modalità previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ossia entro il 30 aprile 2016] dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito

l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari”.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 1, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, in tema di procedimenti di regolazione dell'Autorità, dispone che “non si procede alla consultazione quando essa sia incompatibile con esigenze di straordinaria urgenza, emergenza o segretezza”, prevedendo, in tali casi, “la possibilità di fissare un termine per la presentazione di osservazioni e proposte al fine di consentire eventuali adeguamenti o integrazioni all'atto di regolazione adottato”;
- inoltre, l'articolo 4, comma 1, del medesimo Allegato A alla deliberazione 649/2014/A dispone che “La consultazione non può essere, di norma, inferiore a trenta giorni, decorrenti dalla pubblicazione del relativo documento. In casi di urgenza, adeguatamente motivati, il termine per la consultazione può essere ridotto fino a sette giorni”.

RITENUTO OPPORTUNO:

- sostenere, per quanto di competenza, l'adeguamento del sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti a livello europeo, assicurando i necessari livelli di qualità della risorsa e di qualità ambientale e garantendo la diffusione, la fruibilità e la qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;
- alla luce di quanto disposto dal richiamato articolo 2, comma 7, del decreto legge 243/16, avviare un procedimento per la definizione delle modalità con cui i gestori interessati - tenuto conto del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario - trasferiranno alla contabilità speciale del Commissario unico (di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legge) gli importi destinati alla realizzazione degli interventi (per la parte coperta da tariffa) funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione;
- procedere, nell'ambito del procedimento in parola, ad effettuare una ricognizione in ordine:
 - agli agglomerati oggetto delle condanne sopra citate, non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, in cui per la realizzazione degli interventi necessari sia prevista “la concorrenza della tariffa o di risorse regionali”;
 - ai PdI adottati dagli Enti di governo dell'ambito e trasmessi all'Autorità per l'approvazione della relativa proposta tariffaria, al fine di individuare quelli in cui si rinvergono gli interventi di cui al precedente alinea;
 - alle modalità di copertura del fabbisogno dei predetti interventi, con

- specifico riferimento alle componenti tariffarie definite dall'Autorità;
- in considerazione della tempistica dettata dal citato articolo 2, comma 7, del decreto legge 243/16, individuare nel 30 aprile 2017 il termine per la conclusione del procedimento in oggetto

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la definizione delle modalità con cui i gestori interessati - tenuto conto del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario - trasferiranno alla contabilità speciale del Commissario unico (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 243/16) gli importi destinati alla realizzazione degli interventi (per la parte coperta da tariffa) funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di un documento di consultazione (anche tenuto conto di quanto previsto, in casi di urgenza, al comma 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A), nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento;
3. di prevedere che il presente procedimento si concluda entro il termine del 30 aprile 2017;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni